



*Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI  
DIVISIONE II  
VIA FLAVIA, 6 - 00187 ROMA

**NUOVA PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.17 DEL  
REGOLAMENTO COMUNITARIO 1408/71 IN MATERIA DI ESONERO  
CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI DISTACCATI  
IN SVIZZERA**

Si comunica che, a decorrere dal **1° agosto 2007**, la nuova procedura di applicazione dell'art. 17 del Regolamento 1408/71, sarà applicata anche nei rapporti con la Svizzera.

Pertanto, a partire da tale data, **tutte** le richieste di applicazione dell'art.17 relative a lavoratori distaccati in Svizzera dovranno essere inviate alla **Direzione Regionale INPS della Lombardia, via M. Gonzaga, 6 20123 – MILANO**.

Si chiarisce che, a differenza della prassi seguita nei rapporti con gli Stati Membri dell'UE, con la Norvegia, il Liechtenstein e l'Islanda, secondo la quale il Ministero del Lavoro sta continuando a trattare, fino ad esaurimento, le pratiche già aperte presso lo stesso, per quanto riguarda i rapporti con la Svizzera, la nuova procedura sarà applicata a **tutte** le richieste successive al 31 luglio 2007, anche se relative a pratiche già aperte presso questo Ministero.